Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 18 novembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 268**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

(6405)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Prima Mostra regionale d'arte del Sindacato fascista emiliano-romagnolo degli artisti » in Bologna.

Con decreto 29 ottobre 1929-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre detto anno al registro n. 11 Finanze, foglio n. 182, il Sindacato fascista emiliano-romagnolo degli artisti è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Prima Mostra regionale d'arte del Sindacato stesso, indetta in Bologna nel mese di novembre 1929-VIII.

(6403)

Autorizzazione a promuovere il « Primo Mercato di autoveicoli usati » in Padova.

Con decreto 1° novembre 1929-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 8 al registro n. 11 Finanze, foglio n. 183, l'Ente autonomo Fiera Campionaria Internazionale di Padova è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il Primo Mercato di autoveicoli usati, che avrà luogo a Padova dal 16 al 30 novembre 1929-VIII.

(6404)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2604.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. **1941.**
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 17 aprile 1929 con la quale detta Confederazione chiede sia provveduto al riconoscimento giuridico ed alla approvazione dello statuto della Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, ad essa aderente;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 6, 34, 36 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa la approvazione della nomina dei dirigenti la detta Associazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, sono applicabili anche nei rapporti della Associazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII Atti del Governo, registro 290, foglio 56. — MANCINI.

Statuto della Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

TITOLO I.
Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, che riunisce, giusta il disposto dell'art. 6 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, i direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, gli institori ed in genere gli impiegati muniti di procura, delle aziende di navigazione marittima ed aerea.

Art. 2.

L'Associazione estende la sua competenza a tutto il territorio del Regno: essa aderisce alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e ne accetta i principî e la disciplina.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio nazionale della Associazione da approvarsi dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, potranno costituirsi, nell'àmbito della circoscrizione dell'Associazione stessa e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni della Associazione create unicamente ai fini della organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni ed il loro funzionamento saranno determinati dal Direttorio nazionale della Associazione d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'Associazione, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le capacità professionali degli appartenenti alla categoria;

b) di assicurare ai dirigenti rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi, un equo regolamento dei rapporti di lavoro;

c) di rappresentare la categoria nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e innanzi alla Magistratura del lavoro;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) di assistere gli appartenenti alla categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi e le imprese armatoriali e per le quali l'Associazione ritenga utile od opportuno il suo intervento;

f) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.
Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammessi all'Associazione occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale l'Associazione è costituita;

b) essere di età non inferiore ai 18 anni;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad Associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 6.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata dai singoli interessati alla Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto; di impegnarsi al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori — di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge; e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Allegata alla domanda gli interessati devono anche presentare una dichiarazione dell'azienda da cui dipendono comprovante l'esercizio e la qualità delle funzioni che dian titolo alla iscrizione nella Associazione.

Sulla domanda di ammissione decide il Direttorio nazionale della Associazione; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta l'iscrizione impegna il socio per un biennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta; l'impegno s'intende

tacitamente rinnovato di biennio in biennio, se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni; le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all'art. 6;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio della Associazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti, e al corrente con il versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Associazione o dalle Associazioni superiori cui questa aderisce.

Sono tenuti altresì ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgessero fra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento della Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nella forma ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 10.

Sono organi della Associazione:

l'assemblea dei soci;

il Direttorio nazionale;

il presidente.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci inscritti alla Associazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria due volte all'anno entro i mesi di aprile e di settembre. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio nazionale della Associazione lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci, le condizioni locali e la infinita varietà delle residenze lo richiedano, il Direttorio dell'Associazione potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato della Associazione stessa e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea.

Gli avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio nazionale della Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il presidente della Associazione, ovvero un suo delegato nel caso previsto dal 3° comma del presente articolo, sono di diritto presidenti, rispettivamente, della assemblea, o delle sezioni di questa.

Il presidente non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale cui aderisce l'Associazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto di parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone debbono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni; in tal caso il Direttorio dell'Associazione stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal presidente dell'Associazione entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti; approvazione delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Associazione;

c) nomina dei sei membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina del presidente della Associazione, da approvare a norma di legge;

e) nomina dei revisori dei conti;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto e dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio nazionale della Associazione si compone del presidente della Associazione che lo presiede e di altri sei membri eletti dalla assemblea dei soci fra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni tre mesi; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri oltre il presidente.

I membri del Direttorio nazionale possono, in caso di impedimento, delegare il proprio voto ad altro dei loro colleghi; la delega deve essere data per iscritto.

I membri del Direttorio, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dell'Associazione dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Direttorio della Associazione ha il cómpito:

a) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare il bilancio preventivo da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci;

e) di designare o nominare i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 15.

Il presidente della Associazione, eletto dalla assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Associazione di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in proprietà della Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente della Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio nazionale.

Art. 18.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dalla assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale curerà che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni delle assemblee ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22.

Il bilancio preventivo della Associazione dovrà essere deliberato dal Direttorio nazionale della Associazione stessa ed approvato dall'assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. Entro dieci giorni dalla deliberazione dovrà essere comunicato alla Confederazione cui la Associazione aderisce. Se entro i dieci giorni successivi la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti scegliendoli fra i soci della Associazione.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni delle assemblee e del Direttorio nazionale della Associazione.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo e accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'esame dell'assemblea dei soci, e comunicata alla Confederazione nazionale cui la Associazione aderisce.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata.

I contratti collettivi sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 25.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 26.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale è stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 27.

Spetta al Direttorio dell'Associazione di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'articolo 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 28.

Il presidente della Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Associazione o degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio della Associazione.

Art. 29.

Il Direttorio della Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione; oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Art. 30.

Il Direttorio della Associazione ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione sindacale o che dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Associazione o da un terzo dei soci della Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea della Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci della Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento della Associazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2605.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1937.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Basiliano, con sede nel Comune omonimo.

N. 1937. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Basiliano, con sede nel Comune omonimo, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1929 - *Anno VIII*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5862.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Gropajc di Nicolò, nato a Trieste l'8 maggio 1903 e residente a Trieste, via Machiavelli n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Groppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Gropajc è ridotto in « Groppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5976)

N. 11419-9143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Heyhal fu Guglielmo, nato a Trieste il 15 gennaio 1876 e residente a Trieste, via Giulia n. 80, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Aielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Heyhal è ridotto in « Aielli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Heyhal nata Pittori di Pietro, nata il 5 giugno 1875, moglie;
2. Mira di Guglielmo, nata il 31 gennaio 1908, figlia.
3. Guglielmo di Guglielmo, nata l'8 novembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5977)

N. 11419-9642.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Hohenberger fu Alessandro, nato a Trieste il 1° maggio 1882 e residente a Trieste, Barcola, via Bonafata n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Altomonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Hohenberger è ridotto in « Altomonte ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5978)

N.11419-7912.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gino Horn di Davide, nato a Trieste il 5 novembre 1902 e residente a Trieste, via Madonnina n. 31, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gino Horn è ridotto in « Orni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anastasia Horn nata Hadiopulo fu Michele, nata il 19 settembre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5979)

N. 11419-12432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Illich di Giorgio, nato a Trieste l'11 aprile 1891 e residente a Trieste, via della Pietà n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Illich è ridotto in « Gilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Illich nata Aloisi di Guido, nata il 16 dicembre 1890, moglie;
2. Giorgio di Alberto, nato il 28 febbraio 1915, figlio;
3. Renato di Alberto, nato il 13 marzo 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5980)

N. 11419-12433.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Sidonia Ipavez in Varconi fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 giugno 1899 e residente a Trieste, via P. Diacono n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ippavesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Sidonia Ipavez è ridotto in « Ippavesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5981)

N. 11419-12436.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ivanovich fu Andrea, nata a Trieste il 2 settembre 1883 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gianelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ivanovich è ridotto in « Gianelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Guido di Maria, nato il 23 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5982)

N. 11419-12434.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Iurkic fu Giov. Maria, nato a Trieste il 21 agosto 1889 e residente a Trieste, Guardiella S. Giovanni Inf. n. 1107, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Iurkic è ridotto in « De Giorgi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Iurkic nata Kuss di Giacomo, nata il 28 aprile 1889, moglie;
2. Valeria di Emilio, nata il 17 settembre 1909, figlia;
3. Mario di Emilio, nato il 31 marzo 1912, figlio;
4. Giordano di Emilio, nato il 4 settembre 1913, figlio;
5. Giulia di Emilio, nata il 26 gennaio 1918, figlia;
6. Natale di Emilio, nato il 2 novembre 1915, figlio;
7. Albino di Emilio, nato il 28 dicembre 1920, figlio.
8. Liliana di Emilio, nata il 10 marzo 1924, figlia.
9. Lucia di Emilio, nata il 10 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5983)

N. 11419-12457.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lazzarich di Rodolfo, nato a Trieste il 2 giugno 1899 e residente a Trieste, via SS. Martiri n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lazzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lazzarich è ridotto in « Lazzari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5984)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA.

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla « Società anonima cooperativa per l'assicurazione in Roma del bestiame suino da macello ».

La « Società anonima cooperativa per l'assicurazione in Roma del bestiame suino da macello », con sede in Roma, in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di non esercitare più nel Regno l'assicurazione del bestiame suino da macello e di aver estinto ogni e qualsiasi impegno verso i propri assicurati.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale il relativo ricorso a questo

Ministero, Direzione generale del lavoro e della previdenza, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — alla Società interessata in Roma e per essa al liquidatore signor Procacci Nelio, piazza S. Luigi de' Francesi, 34.

p. *Il Ministro:* GIORDANI.

(6400)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 5 novembre 1929-VIII sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. dott. Giuseppe Santagati a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Catania.

Cav. uff. rag. Francesco Allegra a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Catania.

Sig. Barone Enrico Grimaldi a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Catania.

Sig. Giovanni Cipriotti a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Pola.

Cav. avv. nob. Guglielmo Boccardo a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Torino.

Sig. Oreste Montagna a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Belluno.

Geom. Silvio Tarchioni a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Brindisi.

Ing. Giuseppe Taioli a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Forlì.

Sig. Vincenzo Lay a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Modena.

Sig. Sebastiano Sebastiani a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Pisa.

Sig. Ugo Ciuti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Ragusa.

Sig. Franco Saporito a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Salerno.

Cav. rag. Luigi Bassi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Savona.

Sig. Franco Giancola a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Spezia.

Cav. Andrea Petronio a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Trento.

Sig. Eugenio Codegoni a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Vercelli.

Sig. Vittorio Romano a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Napoli.

Roma, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

(6398)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1149 — Data: 2 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ravasco Luigi fu Giacomo, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 6250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 10 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Borretta Carlo fu Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 115.50, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 9 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Tucci Salvatore fu Giuseppe, domic. a Civitella del Tronto, per conto della Congregazione di carità di Civitella del Tronto.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale:* BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 242.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.22	Belgrado	33.82
Svizzera	370.27	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.138	Albania (Franco oro)	368 —
Olanda	7.715	Norvegia	5.117
Spagna	267.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.674	Svezia	5.132
Berlino (Marco oro)	4.569	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.115
Praga	56.60		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.30
Peso argentino Oro	17.95	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso argentino Carta	7.90	Rendita 3 % lordo	39.65
New York	19.097	Consolidato 5 %	80.425
Dollaro Canadese	18.70		
Oro	368.48	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 243.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.27	Belgrado	33.85
Svizzera	370.51	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.175	Albania (Franco oro)	368.50
Olanda	7.717	Norvegia	5.115
Spagna	267.71	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.674	Svezia	5.135
Berlino (Marco oro)	4.57	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.683	Danimarca	5.116
Praga	56.60		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.85
Peso Argentino Oro	17.94	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	7.90	Rendita 3 % lordo	39.75
New York	19.097	Consolidato 5 %	81 —
Dollaro Canadese	18.68		
Oro	368.48	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.70

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	427380	Prestinicola Carmelina fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Cattini Grazia fu Rosario, ved. di Prestinicola Salvatore, domic. a Catania . . . . L.	35 —
3.50 %	583024	Cereda Ernesto fu Enrico, domic. a Bellinzago Lombardo (Milano) . . . . »	45.50
Cons. 5 %	196800 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Nasoni Franco fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Stroppeni Ester di Giovanni Battista, ved. di Nasoni Pietro, domic. a Lecco (Como) . . . »	355 —
		per l'usufrutto: Stroppeni Ester di Giovanni Battista, ved. di Nasoni Pietro, domic. a Lecco.	
3.50 %	16941	Bonavolta Filippo fu Giuseppantonio, domic. in Agnone (Terra di Lavoro), ipotecata . . . . »	91 —
»	316703	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . . »	21 —
»	615638	Bonavolta Giulia di Filippo, moglie di De Fortuna Giuseppe, domic. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata . »	206.50
»	618854	Sirch Giuseppe fu Domenico, domic. a San Leonardo di Cividale (Udine), ipotecata . . . . »	94.50
Cons. 5 %	379814	Cicatelli Nicola di Alberto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Antimo (Napoli) . . . . »	50 —
»	30119	Baussola Camillo fu Luigi, domic. in Sampierdarena (Genova) »	115 —
»	31783	Dellacà Anna di Francesco, moglie di Baussola Camillo, domic. in Sampierdarena (Genova) . . . . »	150 —
»	11118 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vescovo pro-tempore della diocesi di Caltagirone (Catania) . . . . »	110 —
		per l'usufrutto: Cona Laura fu Antonino, ved. di Montemagno Cannilla Nicolò.	
»	167720 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vescovo pro-tempore di Caltagirone (Catania) »	10 —
		per l'usufrutto: Cona Laura fu Saverio, ved. di Montemagno Nicolò.	
3.50 %	565394	Garibaldi Giovanna di Giovanni Battista, moglie di Binotto Angelo, domic. a Genova, vincolata . . . . »	70 —
»	575262 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . »	84 —
		per l'usufrutto: Garibaldi Giovanni Battista fu Luigi.	
»	816258	Vacca Federico di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e l'amministraz. della madre Natale Attilia fu Federico, moglie legalmente separata di esso Vacca Carlo, domic. a Napoli »	357 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	147806	Resoigno Emilia di Antonio, nubile, domic. a Cicciano (Napoli) L.	45 —
»	379815	Cicatelli Maria di Alberto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Antimo (Napoli) »	50 —
Obbligazioni della Società Ferrovie Romane	51 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bollano Marcella fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Armitano Luigia fu Domenico, ved. di Bollano Giuseppe, domic. a Cuneo »	195 —
		per l'usufrutto: Armitano Luigia fu Domenico, ved. di Bollano Giuseppe, domic. a Cuneo.	
Cons. 5 %	306678 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Maloria Adelina, ecc. »	280 —
		per la proprietà: Govean Eligia fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Maloria Adelina fu Melchiore, ved. Govean, domic. a Torino.	
»	306680 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente »	280 —
		per la proprietà: Govean Anna Maria, ecc. come la precedente.	
3.50 %	802452 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente »	875 —
		per la proprietà: Govean Eligia fu Felice, minore ecc., come la precedente.	
»	802454 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente »	875 —
		per la proprietà: Govean Anna Maria ecc., come la precedente.	
Cons. 5 % (Littorio)	58	Bernardi Salvatore fu Francesco, domic. a Chicago (S.U.A.) »	250 —
»	139	Intestata come la precedente »	1,000 —
3.50 %	374402	Veronelli Adelaide detta Adele di Costante, minore emancipata sotto la curatela del marito Reina Angelo fu Domenico, domic. in Saronno (Milano), vincolata »	171.50
»	330151	Landò Giovanni di Giacomo, domic. a Chiavari (Genova), ipotecata »	10.50
Cons. 5 %	296789	Morbelli Giovanna fu Gio. Batta, moglie a Paravidino Giuseppe, domic. a Carpeneto (Alessandria), vincolata »	90 —
P. N. 5 %	23170	Linzalone Raffaele di Stefano, domic. a New York »	35 —
»	23198	Intestata come la precedente »	350 —
»	23339	Intestata come la precedente »	115 —
3.50 %	754245	Mereu Laura fu Cosimo, moglie di Cerrata Dante, domic. a Milano, vincolata »	80.50
Cons 5 %	242417	Confraternita del SS. Rosario in Castiglione Cosentino (Cosenza) »	35 —
P. N. 5 %	30282	Casazza Manlio fu Etebredo, minore sotto la p. p. della madre Zuzzi Maria fu Costanzo, ved. Casazza Etebredo, domic. a Udine »	35 —
Cons. 5 %	394167	Ruffino Margherita fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Berardo Carolina di Giovanni, vedova Ruffino, domic. a Marsiglia (Francia) »	460 —
»	394169	Intestata come la precedente »	200 —
»	394168 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Berardo Carolina, ecc. »	150 —
		per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	
3.50 %	800093	Clavarino Camilla di Filippo, moglie di Usseglio Fedele, domic. in Genova, ipotecata »	1,050 —
Cons. 5 %	263115 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salvatico Paride fu Tito, domic. in Ossago (Milano) »	200 —
		per la proprietà: Salvatico Maria di Paride, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Ossago (Milano).	

Roma, 31 ottobre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6363)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 40
dal 30 settembre al 6 ottobre 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Castellamonte	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Scurcola	B	—	1
Bari delle Puglie	Corato	B	—	1
Bergamo	Urgnano	B	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	3
Id.	Castegnato	B	—	1
Caltanissetta (a)	Sutera	B	1	—
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Como	Rovi Porro	B	—	1
Cosenza	Bisignano	B	—	1
Id.	Cerchiara di Calabria	B	—	1
Id.	S. Sofia d'Epiro	B	—	1
Firenze	Montaione	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Alatri	B	—	1
Id.	Arpino	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Gorizia	Gargaro	B	—	2
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Modena (a)	Soliera	B	—	1
Novara	Gozzano	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	—	1
Palermo	Carini	B	—	2
Pavia	Tromello	B	—	1
Perugia	Piegaro	B	—	1
Piacenza (a)	S. Pietro in Cerro	B	—	1
Potenza (a)	Potenza	B	—	1
Ragusa	Ragusa	B	—	1
Reggio di Calabria	Rosarno	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	—
Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	—	1
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	—	1
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	—	2
Id.	S. Angelo Romano	B	1	—
Id.	Sonnino	B	—	1
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Torrita Tiberina	B	1	—
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Roma	Vivaro Romano	B	1	—
Salerno	Postiglione	O	1	—
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Taranto	Castellaneta	B	1	1
Id.	Laterza	E	2	—
Treviso	Cappella Maggiore	B	—	1
Varese	Lonate Ceppino	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			26	42
	Carbonchio sintomatico.			
Aosta	Caluso	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Trento	Tesero	B	—	1
Treviso	Fregona	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Agrigento (a)	Agrigento	BO	4	—
Id.	Aragona	BO	1	—
Id.	Favara	B	1	—
Alessandria	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Novi Ligure	B	—	2
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Ancona	Sassoferrato	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Alice superiore	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Sparone	B	1	—
Id.	Trausella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Scurcola	B	10	—
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Arezzo	Sestino	B	1	3
Ascoli Piceno (a)	Arquata del Tronto	BO	1	82
Id.	Venarotta	B	2	—
Belluno	Arsiè	B	16	—
Id.	Belluno	B	7	1
Id.	Feltre	B	1	3
Id.	Lamon	B	18	—
Id.	Mel	B	2	—
Id.	Pieve d'Alpago	B	1	2
Id.	Santa Giustina	B	5	2
Id.	Sedico	B	1	1

Segue *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Seren del Grappa	B	1	—
Bergamo	Berbenno	B	1	—
Id.	Costa Valle Imagna	B	1	—
Id.	Strozza	B	1	—
Id.	Torreboldone	B	1	—
Id.	Villa di Serio	B	5	—
Id.	Villa d'Ogna	B	3	1
Bologna	Grizzana	B	—	5
Bolzano	Glorenza	B	1	1
Id.	Lasa	B	2	1
Id.	Mallas Venosta	B	17	4
Id.	Silandro	B	5	5
Id.	Sluderno	B	—	43
Brescia	Bione	B	1	—
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Ruviano	B	1	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	B	9	—
Campobasso	Guardiaregia	B	5	—
Id.	Pratella	B	2	—
Id.	Sepino	B	10	—
Catanzaro	Gerocarnè	B	1	—
Id.	Mileto	B	5	—
Como	Colico	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	5	—
Id.	Musso	B	1	—
Id.	Vertemate	B	1	—
Cremona	Pizzighettone	B	—	1
Cuneo	Demonte	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	3
Foggia	Serracapriola	B	—	1
Forlì	Mercato Saraceno	B	2	—
Id.	Montecolombo	B	2	—
Id.	Montefiore	B	2	1
Id.	Riccione	B	—	2
Id.	Saludecio	B	—	2
Id.	Sogliano al Rubicone	B	—	1
Frosinone	Castrocielo	B	1	—
Id.	Guercino	B	1	—
Id.	Pignataro	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	S. Apollinare	B	1	—
Id.	Torrice	B	1	—
Id.	Trevi sul Lazio	B	1	—
Genova	Casella	B	1	—
Macerata	Serravalle	O	7	—
Id.	Visso	O	5	—
Mantova (a)	Bagnolo	B	2	—
Id.	Borgoforte	B	1	—
Id.	Castellucchio	B	2	—
Id.	Cavriana	B	2	2
Id.	Gazzoldo	B	2	—
Id.	Sabbioneta	B	1	1
Milano	Cornovecchio	B	—	1
Modena (a	Fiorano	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Pavullo	B	3	—
Id.	Sassuolo	B	1	—
Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	B	2	1
Padova	Abano	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Padova	Brugine	B	—	1
Id.	Campodoro	B	3	—
Id.	Candiana	B	2	—
Id.	Carrara S. Giorgio	B	2	—
Id.	Carrara S. Stefano	B	2	—
Id.	Curtarolo	B	1	—
Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Legnaro	B	3	—
Id.	Padova	B	3	2
Id.	Piazzola sul Brenta	B	4	1
Id.	Polverara	B	3	—
Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	S. Pietro in Gù	B	1	—
Id.	S. Angelo	B	2	—
Id.	Selvazzano	B	3	—
Id.	Veggiano	B	2	1
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Vigonza	B	—	1
Parma	Sorbolo	B	1	—
Pavia	Inverno	B	—	1
Id.	Zinasco	B	5	3
Perugia	Gubbio	B	1	—
Id.	Preci	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Todi	B	3	—
Pesaro e Urbino	Carpegna	B	4	—
Id.	Colbordolo	B	—	2
Id.	Lunano	B	2	—
Id.	Macerata Feltria	B	6	—
Id.	Mercatino Marecchia	B	20	4
Id.	Montecerignone	B	2	—
Id.	Monteciccardo	B	6	2
Id.	Montecopiolo	B	4	4
Id.	Montefelcino	B	—	1
Id.	Pennabilli	B	1	1
Id.	Pesaro	B	—	7
Id.	S. Leo	B	15	3
Id.	S. Agata Feltria	B	4	4
Id.	Tomba di Pesaro	B	2	3
Id.	Urbino	B	1	2
Piacenza (a)	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	1	—
Pisa	Vecchiano	B	1	—
Ragusa	Santa Croce Camerina	B	9	—
Reggio di Calabria	Cittanova	B	1	1
Id.	Laureana di Borello	B	1	3
Id.	Id.	Cp	10	5
Id.	Polistena	B	2	—
Id.	Rosarno	B	2	—
Rieti	Bolgocollefegato	B	12	2
Id.	Poggio Bustone	B	—	1
Id.	Pozzaglia	B	—	3
Id.	Rieti	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	8	4
Roma	Arsoli	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Manziana	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	—	1
Id.	Montorio Romano	B	1	—
Id.	Percile	B	—	1
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Riofreddo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Roma	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	1
Id.	Sambuci	B	1	—
Id.	Vallepietra	B	1	—
Id.	Vicovaro	B	1	—
Siena	Montepulciano	B	—	1
Sondrio	Isolato	B	2	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Teramo (*a*)	Isola del Gran Sasso	B	1	—
Terni	Fabro	B	1	—
Id.	Ficulle	B	2	—
Id.	Monteleone	B	6	4
Id.	Orvieto	B	5	—
Id.	Parrano	B	8	—
Id.	Sangemini	B	1	—
Id.	S. Venanzo	B	1	—
Id.	Terni	B	5	—
Torino	Villafranca Piemonte	B	—	1
Trento	Borgo	B	2	—
Id.	Canal S. Bovo	B	20	—
Id.	Castello	B	3	3
Id.	Cavalese	B	4	—
Id.	Conimezzadura	B	12	—
Id.	Dimaro	B	4	—
Id.	Pinzolo	B	1	—
Id.	S. Orsola	B	2	—
Id.	Trento	B	—	1
Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Borso	B	1	—
Id.	Crespano Veneto	B	5	—
Id.	Paese	B	2	—
Id.	Rangone	B	—	1
Id.	Riese	B	—	1
Id.	Vedelago	B	1	2
Varese	Casale Litta	B	1	1
Id.	Comabbio	B	1	—
Id.	Morazzone	B	—	1
Id.	Varano Borghi	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Cona	B	—	1
Vercelli	Moncrivello	B	1	—
Verona	Cologna Veneta	B	1	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Vicenza	Asiago	B	16	6
Id.	Cartigliano	B	—	7
Id.	Chiuppano	B	1	—
Id.	Crosara	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	1
Id.	Mason Vicentino	B	2	3
Id.	Pozzoleone	B	—	1
Id.	Quinto Vicentino	B	—	1
Id.	Roana	B	4	—
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	—	2
Id.	Sarcedo	B	1	1
Id.	Tezze	B	—	1
Id.	Villaverla	B	—	4
Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Bassanello	B	3	—
Id.	Bomarzo	B	3	—
Id.	Montefiascone	B	1	—
Id.	Orte	B	1	—
			531	291

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Alessandria	Frinco	S	—	1
Ancona	Fabriano	S	3	—
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Civitella in Val di Ch.	S	—	1
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	1
Ascoli Piceno (*a*)	Fermo	S	—	1
Belluno	Auronzo	S	23	—
Id.	Belluno	S	1	—
Id.	Cesio	S	1	—
Id.	Pedavena	S	1	—
Id.	Seren del Grappa	S	1	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Laives	S	—	2
Brescia	Brescia	S	—	1
Cosenza	Nocara	S	—	8
Cuneo	Fossano	S	2	—
Id.	Savigliano	S	1	—
Fiume	Matteria	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	1	—
Id.	Gorizia	S	3	1
Grosseto	Civitella - Paganico	S	10	—
Id.	Massa Marittima	S	1	—
Livorno	Piombino	S	—	2
Lucca	Capannori	S	—	1
Macerata	Montecosaro	S	4	—
Id.	Pioraco	S	—	1
Id	Pollenza	S	4	—
Mantova (*a*)	Borgoforte	S	1	—
Id.	Castellucchio	S	1	—
Matera	Tricarico	S	1	—
Milano	Milano	S	—	1
Padova	Abano	S	4	—
Id.	Gazzo	S	1	—
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Rovolon	S	—	1
Id.	Saccolongo	S	1	—
Id.	Teolo	S	4	—
Parma	Zibello	S	2	—
Piacenza (*a*)	Villanova	S	1	—
Potenza (*a*)	Pietrapertosa	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Ravenna	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Castelnovo Monti	S	1	—
Salerno	Buccino	S	1	—
Teramo	Basciano	S	2	—
Id.	S Omero	S	5	—
Id.	Teramo	S	1	2
Trento	Magrè	S	—	1
Id.	Tajo	S	—	1
Id	Termeno	S	—	3
Trieste	Trieste	S	1	2
Udine	Pravisdomini	S	—	1
Venezia	Santo Stino di Livenz.	S	—	1
Vicenza	Camisano	S	—	1
			86	41
	Morva.			
Bergamo	Ranzanico	S	1	—
Napoli	Caivano	S	—	1
Id.	Napoli	S	4	—
Roma	Roma	S	—	1
			5	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Chiusano S. Domenico	E	1	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Mugnano	E	1	—
Catania	Randazzo	E	—	1
Messina	Messina	E	3	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Caserta	E	—	1
Id.	Napoli	E	5	—
Salerno	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Valentino Torio	E	—	1
			17	3
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	2	6
Brindisi	Torre Santa Susanna	Cn	—	1
Firenze	Reggello	Cn	—	1
Macerata	Recanati	Cn	2	—
Napoli	Napoli	Cn	—	2
Perugia	Castiglione del Lago	Cn	1	—
Reggio di Calabria	Cittanova	Cn	1	1
Id.	Motta S. Giovanni	Cn	—	1
Trapani	Castellammare del G.	Cn	—	6
			6	18
	Rogna.			
Frosinone	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	3	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Id.	Visso	O	3	—
Perugia	Foligno	O	6	—
Roma	Roma	Cp O	1	1
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Viterbo	Bieda	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			21	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Frosinone	S. Donato Val di Com.	O	1	—
Roma	Ciciliano	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	O	1	—
			4	—

(6369)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Ortucchio	O	—	1
Campobasso	Campobasso	Cp	—	1
Lucca	Viareggio	O	1	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	O	1	—
Roma	Arcinazzo	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	3	—
Id.	Manduria	O	1	—
Teramo	Civitella del Tronto	O	1	—
Zara	Zara	O	3	—
			11	2
	Aborto epizootico.			
Belluno	Longarone	B	1	—
Id.	Vodo	B	1	—
Modena (*a*)	Bastiglia	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	2	—
Piacenza (*a*)	Fiorenzuola	B	1	—
			7	—
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno (*a*)	S. Elpidio a Mare	B	2	—
	Influenza del cavallo.			
Foggia	Pietramontecorvino	E	—	3
	Colera dei polli.			
Macerata	Serravalle	P	2	—
Modena (*a*)	Modena	P	—	1
Treviso	Asolo	P	—	1
			2	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	30	61	68
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	52	230	822
Malattie infettive dei suini	32	55	127
Morva	3	4	7
Farcino criptococcico	5	13	20
Rabbia	8	9	24
Rogna	6	11	22
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	4
Vaiuolo ovino	8	9	13
Aborto epizootico	3	6	7
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Influenza del cavallo	1	1	3
Colera dei polli	3	3	4

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.